

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche»

del 17 giugno 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale¹;
esaminata l'iniziativa popolare «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche» depositata il 18 settembre 2003²;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 2004³,
decreta:

Art. 1

¹ L'iniziativa popolare del 18 settembre 2003 «per alimenti prodotti senza manipolazioni genetiche» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

² L'iniziativa ha il tenore seguente:

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 197 n. 2 (nuovo)

2. Disposizione transitoria dell'art. 120 (Ingegneria genetica in ambito non umano)

Nei cinque anni seguenti l'accettazione della presente disposizione costituzionale l'agricoltura svizzera non utilizza organismi geneticamente modificati. Non possono in particolare essere importati né messi in circolazione:

- a. le piante, le parti di piante e le sementi geneticamente modificate che possono riprodursi e sono destinate a essere utilizzate nell'ambiente per fini agricoli, orticoli o forestali;
- b. gli animali geneticamente modificati destinati alla produzione di alimenti e altri prodotti agricoli.

¹ RS 101

² FF 2003 6017

³ FF 2004 4365

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio degli Stati, 17 giugno 2005

Il presidente: Bruno Frick

Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 17 giugno 2005

La presidente: Thérèse Meyer

Il segretario: Christophe Thomann